

**DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E
AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL
SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

OGGETTO: PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI

Nelle scuole continuano a persistere dubbi interpretativi circa la fruizione dei permessi retribuito per motivi personali e familiari ai sensi del rinnovato contratto comparto "Istruzione e Ricerca" art. 35 comma 12 e 13 sottoscritto in data 18/01/2024, per cui la scrivente O.S intende chiarire i dubbi relativi, evitando così che vengano evidenziati "abusi" da parte dei Dirigenti Scolastici.

Sulla base della disciplina contrattuale vigente il personale docente, educativo ed ATA sia a tempo determinato (30/6 o 31/8) che indeterminato *"ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione."*

La giurisprudenza chiarisce il significato della dicitura "motivi personali e familiari" e l'interpretazione di una remota sentenza afferma che i suddetti motivi personali o familiari *" possono identificarsi tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso del dipendente inteso come membro di una famiglia o inteso come persona singola. Pertanto non deve necessariamente trattarsi di motivi gravi (con la connessa attribuzione dell'amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro"* (Corte dei Conti sez. contr. 3/2/84 n 1415)

L'Aran ha altresì confermato che il **Dirigente scolastico non ha nessun potere di discrezionalità in merito ai permessi.**

Alcuni Dirigenti non solo chiedono la documentazione relativa alla domanda, e contestualmente indicano che sarà compito dell'Amministrazione, controllare tale supporto. Il DPR (art 46) evidenzia che l'autocertificazione di stati, qualità personali e fatti precisi) non è applicabile ai permessi che per la loro natura (familiari o personali) non possono essere tutti documentabili o certificabili.

Per autocertificazione si intende che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell'assenza, senza essere obbligato a documentare o certificare i motivi senza che l'amministrazione possa richiedere ulteriori giustificazioni o addirittura effettuare controlli.

Inoltre, si aggiunge, in caso il dipendente avesse già utilizzato i suddetti 3 gg di permesso, ha diritto, a domanda, ad utilizzare i 6 gg di ferie durante il periodo di attività didattica da utilizzare con le stesse modalità e motivi dei 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari. Con le stesse modalità, si intende, **senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico**, in quanto normato sempre dalla disciplina dei permessi personali e familiari. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni (3+6), non subordinati alla discrezionalità del Dirigenti o ad esigenze dell'amministrazione, e senza dover trovare un sostituto, in quanto superano la previsione per cui non devono determinarsi oneri per l'amministrazione.

Il Diritto alla fruizione è sacrosanto, non può essere negato e ostacolato in nessun modo. L'istanza viene effettuata esclusivamente su segreteria cloud, senza inviare alcuna mail, senza alcuna richiesta preventiva al Dirigente Scolastico, e senza che vi sia la negazione dello stesso.

Tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, non vanno mai recuperati e non potranno essere negati neanche se i giorni richiesti coincidono con giornate in cui sono previste attività collegiali compresi gli scrutini intermedi o finali.

La richiesta va presentata con congruo anticipo, tuttavia, in casi eccezionali, può essere fruito anche il giorno stesso in cui viene comunicato, visto il carattere di eccezionalità/urgenza della richiesta.

Alla luce di quanto sopra esposto, e in ottemperanza al vecchio adagio latino "repetita iuvant" eventuali comportamenti difforni da tali prescrizioni normative non possono e non devono essere accettati.

Pertanto, la scrivente O.S

INVITA

-tutte le componenti RSU in carica e lo stesso collegio dei docenti, di far approvare, in sede di contrattazione di istituto uno specifico regolamento che non vieti o restringa la possibilità per il personale di usufruire di tali permessi;

- i Dirigenti Scolastici ad annullare e/o rettificare eventuali circolari che invitano i dipendenti a fare richieste preventive personali;

- i dirigenti scolastici a modificare le diciture per la richiesta delle istanze da "CHIEDE" con "COMUNICA";

-ad inserire su segreteria cloud un'istanza specifica per la richiesta dei 6 gg di ferie da utilizzare come permesso per motivi personali o familiari;

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO

in caso dovessero pervenire ulteriori segnalazioni di abusi da parte dei Dirigenti Scolastici la scrivente O.S non esiterà ad intraprendere azioni necessarie per tutelarli i propri iscritti e a segnalare agli organi competenti illegittime discrezionalità da parte dei Dirigenti Scolastici.

Campobasso, 14/10/2024

ANIEF MOLISE